

Cuneo, lì 07 Ottobre 2025

Egr.

CLIENTE

Prot. n. 33/25/FISC

AIUTI DI STATO: TEMPI EXTRA PER I RECUPERI DA EVENTUALI ACCERTAMENTI

Con l'articolo 23 del D.Lgs. 81/2025 sono stati estesi a **otto anni** i termini entro cui l'Agenzia delle Entrate può effettuare controlli e recuperare eventuali **aiuti di Stato** fiscali indebitamente fruiti dalle imprese.

QUALI AIUTI SONO INTERESSATI

- i **crediti d'imposta** (bonus, incentivi per investimenti, ecc.);
- gli **aiuti fiscali indicati nelle dichiarazioni dei redditi**;
- gli **aiuti straordinari** concessi per fronteggiare l'emergenza **Covid-19** (2020-2022) e quelli legati al conflitto in **Ucraina**;
- le agevolazioni riconducibili agli **aiuti de minimis**, come prestiti agevolati o garanzie statali.

TERMINI DI DECADENZA

La norma distingue due fattispecie di recupero:

	COSA RIGUARDA	TERMINE DI NOTIFICA	ESEMPIO
Atto di recupero	aiuti fruiti tramite crediti d'imposta	31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla fruizione o alla violazione	credito fruito nel 2021 → termine di decadenza 31/12/2029
Avviso di accertamento	aiuti fiscali inseriti in dichiarazione	31 dicembre dell'ottavo anno successivo alla presentazione della dichiarazione	aiuto fruito nel 2021 dichiarato nel 2022 → termine di decadenza 31/12/2030

Entrambe le scadenze sono significativamente più lunghe rispetto ai consueti cinque anni previsti per le contestazioni ordinarie.

IMPATTI OPERATIVI PER LE IMPRESE

Le imprese sono chiamate a:

- **conservare più a lungo la documentazione** relativa agli aiuti ricevuti;
- **verificare attentamente** che i requisiti di accesso siano stati rispettati e che i **massimali** non siano stati superati;
- tenere conto della regola dell’**“impresa unica”**, che obbliga a considerare non solo la singola società ma l’intero gruppo di imprese collegate;
- gestire **eventuali contestazioni** anche a distanza di molti anni, con la necessità di avere dossier completi e aggiornati.

DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

A carico del Cliente:

- Istanze e domande di accesso agli aiuti;
- Documentazione allegata (autocertificazioni, prospetti, dichiarazioni sostitutive);
- Documenti giustificativi **contabili, fiscali e amministrativi**;
- Comunicazioni ricevute dall’Agenzia delle Entrate;
- Documentazione che attesti il rispetto dei **massimali previsti**, secondo le regole dell’**“impresa unica”**.

A carico dello Studio:

- Copia delle **dichiarazioni fiscali** trasmesse, comprensive dei prospetti sugli aiuti di Stato;
- **Ricevute telematiche** di presentazione delle dichiarazioni;
- Copia delle eventuali **comunicazioni** inviate per conto del Cliente;
- **Calcoli** e verifiche effettuate per attestare la legittimità delle agevolazioni e il rispetto delle soglie.

La nuova disciplina comporta un cambiamento significativo nella gestione degli aiuti di Stato, imponendo alle imprese una **maggiore attenzione organizzativa e procedurale**. Non basta aver fruito dell’agevolazione in buona fede: **è necessario essere pronti a dimostrare, anche a distanza di molti anni, di aver rispettato tutti i requisiti richiesti dalla normativa**.

Per questo motivo, **è fondamentale adottare da subito un approccio prudente e strutturato**.